ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
- visto l'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed in particolare le modifiche apportate agli artt. 97 c.p.p. 29 Disp. Att. c.p.p.;
- richiamato il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 12 luglio 2019 (vigente dal 27 ottobre 2019), al quale interamente si rinvia;
- visti i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense;
- ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, deve essere effettiva e garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato per l'adeguata tutela del diritto di difesa;
- richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio e i precisi doveri che ne derivano, sia nei rapporti con l'assistito che con riferimento ai colleghi e alle istituzioni forensi;
- richiamata altresì la necessità di tutelare il prestigio dell'Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo sui requisiti e sul corretto esercizio della difesa ufficiosa da parte degli avvocati iscritti nell'elenco unico nazionale;
- preso atto della necessità di adeguare i regolamenti di questo Consiglio in materia di difesa d'ufficio,

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

Art. 1 LISTE CIRCONDARIALI

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in osservanza di quanto disposto all'art. 15 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, istituisce per i propri iscritti all'Albo due liste separate per la nomina dei difensori d'ufficio in base al criterio della disponibilità alla reperibilità.

Nella prima lista, di seguito denominata *"Lista Liberi"*, saranno automaticamente inseriti tutti i difensori d'ufficio a prescindere dalla disponibilità.
Nella seconda lista, di seguito denominata *"Lista Reperibilità"*, saranno inseriti esclusivamente i difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o successivamente, dichiarino la propria disponibilità ad essere reperibili per indagati o imputati arrestati ovvero detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti.
2. Le liste relative ai difensori d'ufficio del Tribunale di Sorveglianza/Magistrato di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni, sono formate, tenute e aggiornate dal Consiglio dell'Ordine distrettuale.
3. L'inserimento nelle liste di cui al precedente comma 1 e nelle liste dei difensori d'ufficio del Tribunale di Sorveglianza/Magistrato di Sorveglianza può avvenire solo per i difensori iscritti nell'elenco unico nazionale.
4. L'inserimento nelle liste dei difensori d'ufficio per i minorenni, di cui al precedente comma 2, può avvenire solo in presenza dei requisiti stabiliti in ambito distrettuale con separato regolamento.
4 bis Relativamente alla lista dei difensori di ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti, il COA, al fine di garantire la effettività e la tempestività della difesa tecnica, può deliberare la sospensione dell'istante dai turni in casi di giustificato e comprovato motivo.

ART. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.
2. Il Consiglio dell'Ordine provvederà al successivo inoltro della domanda di inserimento, unitamente al parere di cui all'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3. Il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense parere favorevole all'accoglimento della domanda di inserimento solamente qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti, debitamente comprovati da idonea documentazione prodotta unitamente alla domanda:
a) partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, realizzato in un arco temporale di ventiquattro mesi, della durata complessiva di almeno 90 ore, strutturato in osservanza degli artt. 2 e 3 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, con superamento di esame finale;
b) iscrizione all 'Albo ordinario degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4 . Al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma lett. b), l'istante deve produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 ove attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di

smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:
a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l'udienza;
c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente:
c.1) trattazione di questioni preliminari,
c.2) formulazione delle richieste di prova,
c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,
c.4) udienza di discussione;
d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale *ex* art. 102 c.p.p.).
Il modulo autocertificativo richiamerà espressamente la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.
5.Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la domanda di inserimento, può richiedere al richiedente l'integrazione della documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione.
6. Il Consiglio dell'Ordine esprime favorevole all'iscrizione nell'elenco unico nazionale solo qualora il richiedente abbia assolto formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
6.bis. L'obbligo formativo, di cui al comma che precede, si intende assolto allorquando il richiedente, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "*Formazione continua*" del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014.
7.Il Consiglio dell'Ordine esprime parere contrario ove il richiedente abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda.

ART. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE

1. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello relativo all'ultima richiesta di permanenza presentata.
2. Il Consiglio dell'Ordine provvederà al successivo inoltro della domanda di inserimento, unitamente al parere di cui all'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3. Il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense parere favorevole all'accoglimento della domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale solamente

qualora il richiedente attesti, con idonea autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l'istante abbia partecipato nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:
a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l'udienza;
c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente ovvero comulativamente:
c.1) trattazione di questioni preliminari,
c.2) formulazione delle richieste di prova,
c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,
c.4) udienza di discussione;
d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale *ex* art. 102 c.p.p.).
Il modulo autocertificativo richiamerà espressamente la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false
4. Il Consiglio dell'Ordine esprime favorevole alla permanenza nell'elenco unico nazionale solo qualora il richiedente abbia assolto formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
4 .bis. L'obbligo formativo, di cui al comma che precede, si intende assolto allorquando il richiedente, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "*Formazione continua*" del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014.
7. Il Consiglio dell'Ordine esprime parere contrario ove il richiedente abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda.
8 Il Consiglio dell'Ordine può esprimere parere contrario nei casi di reiterata inosservanza dei doveri di cui all'art. 4.

ART. 4 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.
2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:
a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;

b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
c) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
d) deve garantire la reperibilità nei turni giornalieri qualora inserito nella " Lista Reperibilità"di cui all'art. 1 del presente regolamento;
f)) ove sia impedito partecipare a singole attività processuali deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. Il difensore d'ufficio iscritto nella " "Lista Reperibilità" di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora impedito a garantire reperibilità nel turno assegnato, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, con contestuale richiesta di sospensione dal relativo turno per giustificato e documentato motivo, nonchè indicare il nominativo di un sostituto, che controfirmerà la comunicazione per accettazione.; detta comunicazione verrà in seguito inoltrata dall'Ordine al sistema informatizzato; ove fosse già intervenuta la nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria, il difensore nominato dovrà avvisare direttamente l'Autorità stessa o nominare un sostituto;
g) deve portare a compimento il mandato anche un caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

ART. 5 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO UNICO NAZIONALE

1. Il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense tempestiva comunicazione nei casi di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre, di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense e di omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine.
2. Nei casi di cui al comma che precede l'avvocato sospeso per oltre dodici mesi dovrà ripresentare istanza di iscrizione all'elenco unico nazionale secondo quanto previsto all'art. 1 del presente regolamento.
3. L'avvocato che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello dell'ultima permanenza richiesta, non presenti domanda di permanenza corredata dalla documentazione richiesta verrà cancellato di ufficio dal CNF.
4. Il Consiglio dell'Ordine comunica immediatamente al Consiglio Nazionale Forense , ai fini della cancellazione dal'elenco unico nazionale i nominativi degli avvocati:
a) che siano deceduti;
b) che abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.
4 bis. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 2, l'avvocato cancellato potrà avanzare nuova istanza di inserimento nell'elenco unico nazionale trascorsi almeno cinque anni dalla cancellazione.

ART. 6 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLE LISTE TENUTE DAL COA

Il Consiglio dell'Ordine può disporre la sospensione e nei casi più gravi la cancellazione dell'avvocato dalle liste di cui all'art. 1 nei casi di reiterata inosservanza dei doveri di cui all'art. 4.

***

Venezia, lì 11 novembre 2019